

## **Omissis**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con decisione n. 40 del 5 luglio 2006 il Consiglio Nazionale Forense dichiarava la competenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona a procedere disciplinarmente nei confronti dell'Avv.to Q. E.O., iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma, per la violazione alla dignità ed al decoro professionale commessa proferendo in (OMISSIS) il (OMISSIS) parole offensive nei confronti del Pubblico Ministero dopo la lettura del dispositivo di sentenza di condanna nei confronti di Q.G.A..

Della vicenda si occupavano sia l'Ordine degli Avvocati di Ancona, a seguito di nota 29 giugno 2004 della Procura della Repubblica della medesima città, sia l'Ordine degli Avvocati di Roma cui l'avv.to Q. si era rivolta con raccomandata 6 agosto 2004. Ed il Consiglio degli Avvocati di Roma trasmetteva gli atti al C.N.F. per la risoluzione del conflitto positivo di competenza.

Il CNF si pronunciava in favore dell'Ordine di Ancona in considerazione del fatto che tale Ordine aveva aperto procedimento disciplinare contro l'avv.to Q. con delibera 26 aprile 2005, notificata all'incolpata il 4 maggio 2005. Mentre l'Ordine di Roma non risultava aver aperto alcun procedimento disciplinare, ma solo aver proceduto a raccogliere le dichiarazioni spontanee rese dall'incolpata.

Ricorre per Cassazione l'avv.to Q. deducendo sei motivi.

Il Procuratore Generale ha chiesto con nota 5 febbraio 2007 la integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

La ricorrente ha depositato memoria.

La Corte con ordinanza 31 luglio 2007 n. 16869 ha disposto la integrazione del contraddittorio; cui la ricorrente ha provveduto.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo di ricorso l'avv.to Q. deduce violazione degli artt. 97 e 3 Cost., della L. n. 241 del 1990, artt. 1, 7, 8, 9, 10, ai sensi L.P.F., art. 56, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine al punto della incompatibilità territoriale del consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ancona per la presenza nello stesso organo (procuratore della repubblica di Ancona) nella qualità di esponente, teste dell'accusa, parte offesa e di parte necessaria nel procedimento in oggetto.

Il motivo deve essere rigettato in adesione alle pertinenti motivazioni addotte dal Consiglio Nazionale Forense.

Le esigenze di imparzialità ex art. 97 Cost. si atteggiano in termini diversi in riferimento all'organo chiamato a pronunciare la decisione, ed in riferimento all'istituzione che assume avanti a tale organo la qualità di parte, sia pure necessaria e pubblica.

Quando cioè si inseriscono in una procedura amministrativa modalità simili a quelle processuali, con un contraddittorio davanti ad un terzo estraneo alla contesa, è inevitabile che le parti si pongano ciascuna dal suo punto di vista (così come accade per il pubblico ministero, tenuto all'imparzialità, ma nell'ottica propria dell'accusa).

Nel caso di specie la ricorrente pone però in luce il pericolo che la Procura della Repubblica possa essere (o sentirsi) coinvolta nel processo non (o non solo) nella sua veste istituzionale (ed imparziale) bensì anche sotto uno specifico profilo di carattere personale, dal momento che l'illecito contestato all'avv.to Q. vede come "parte lesa" e denunciante un magistrato componente della Procura stessa, che ha inoltrato le sue lagnanze a mezzo dell'Ufficio.

Indubabilmente l'osservazione investe un problema reale; la cui valutazione ricade però nella discrezionalità del legislatore.

La legge prevede delle "competenze" in sede amministrativa e giurisdizionale. Questo sistema di competenze può determinare l'effetto di celebrare processi (o procedure amministrative) in condizioni tali da poter in astratto turbare la serenità dell'organo chiamato a decidere. Spetta però al legislatore stabilire, con norme di natura eccezionale e con un delicato bilanciamento fra esigenze contrapposte, se e quando questi timori debbano determinare la "trasmigrazione della pratica in altra

sede". E quando invece ci si debba affidare a meccanismi meno incisivi, quali l'obbligo di astensione, o la correttezza deontologica del soggetto che esercita in concreto il potere.

Queste scelte sono sottoposte alla valutazione di razionalità costituzionale, ma il CNF ha esattamente sottolineato come la situazione prospettata nel presente giudizio si differenzi radicalmente dall'ipotesi in cui debba essere valutato il comportamento di un membro del COA chiamato a decidere (R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38). Dal momento che l' (eventuale) coinvolgimento dell'ufficio del PM è cosa ben diversa del coinvolgimento di chi è chiamato a giudicare.

Con il secondo motivo di ricorso l'Avv.to Q. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 11 Cost., sottolineando ulteriormente il difetto di parità delle parti, essendo la Procura di Ancona coinvolta nella vicenda dotata di poteri che soverchiano quelli dell'incolpata, ed anche titolare dell'azione penale (per altro esercitata a quel che risulta con richiesta di archiviazione).

E' per altro necessario distinguere fra l'Ufficio e la persona fisica che nell'Ufficio è incardinata. La presenza all'interno di una Procura della Repubblica di un soggetto, che possa nutrire sentimenti di ostilità nei confronti di una persona interessata alla attività della Procura stessa, non costituisce motivo di deroga alla competenza territoriale, bensì - se mai - ragione di astensione da parte del magistrato coinvolto (e la mancata astensione può costituire illecito disciplinare).

Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dell'art. 111 Cost., comma 1, ai sensi della L.P.F., art. 56.

In sostanza si invoca la applicazione analogica dell'art. 11 c.p.p. e dell'art. 30 bis c.p.c..

Si tratta per altro di misure eccezionali, anche sul piano costituzionale; e quindi non suscettibili di applicazione analogica, come emerge dalla sentenza della Corte costituzionale 25 marzo 2004 n. 147, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 30 bis c.p.c., comma 1.

Anche il richiamo al primo comma dell'art. 111 Cost. appare inconferente. Il "giudice" (in senso improprio) della controversia è il COA e non il PM di Ancona.

In realtà tutto il ricorso è sotteso di preoccupazioni e timori che andrebbero piuttosto inquadrati in una sorta di "legittimo sospetto" (art. 45 c.p.c.) ininfluente nell'ambito delle procedure disciplinari.

Il quarto motivo con cui si deduce difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile in quanto la controversia è stata decisa in base a considerazioni di diritto che questa Corte condivide, e dunque non vi è spazio per prendere in esame gli elementi di fatto da cui la ricorrente vorrebbe dedurre un sospetto di scarsa serenità nei confronti dell'"ambiente" e quindi del COA di Ancona.

Con il quinto motivo l'avv.to Q. sostiene che il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 44, comma 3, ove stabilisce che la segnalazione ai fini disciplinari dei processi penali pendenti a carico di avvocati sia inoltrata "al pubblico ministero presso il Tribunale e al Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo, in cui il professionista è iscritto", determinerebbe una competenza funzionale per il conseguente giudizio a vantaggio di tale Consiglio in deroga al disposto del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, secondo cui "la competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede: ed è determinata, volta per volta, dalla prevenzione".

Il motivo deve essere rigettato.

Invero la disposizione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 44, comma 3, prevede soltanto che le segnalazioni vengano inoltrate al COA più facilmente identificabile come titolare di competenza a decidere sulla segnalazione stessa, senza che si debba far riferimento al, sovente incerto, criterio del "locus commissi delicti". E non sussistono elementi per sostenere che da simile disposizione procedimentale discenda una deroga alla "competenza alternativa" prevista dalla norma che disciplina specificamente il tema della competenza per territorio.

Con il sesto motivo l'avv.to Q. sostiene che la "prevenzione" di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, sarebbe "scattata" a favore dell'Ordine di Roma nel momento in cui un consigliere delegato aveva provveduto a raccogliere le di lei spontanee dichiarazioni.

Anche questo motivo deve essere rigettato.

Con il termine "prevenzione" il legislatore ha infatti inteso far riferimento ad un'attività che manifesti (anche in violazione delle regole della difesa) l'intenzione del Consiglio di procedere ad accertamento disciplinare nei confronti del professionista; in quanto ogni iniziativa pubblica richiede una decisione - anche implicita - dell'organo precedente. Ed il CNF con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede ha ritenuto che il COA di Roma si sia limitato a raccogliere le "dichiarazioni spontanee" dell'incolpata senza "aprire alcun procedimento disciplinare", in definitiva il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

**P.Q.M.**

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 11 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2008